



Domanda:

- **quale stabilimento di fabbricazione nella procedura abbreviata (consumo proprio a scopo privato)**
- **di agevolazione fiscale per biocarburanti (prova delle esigenze ecologiche e sociali)**

La produzione di biocarburanti (anche per il consumo proprio a scopo privato) deve avvenire, ai sensi dell'articolo 68 dell'ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali (OIOM; RS 641.611), in uno stabilimento di fabbricazione autorizzato dalla Direzione generale delle dogane (DGD). Per questi carburanti è inoltre concessa un'agevolazione fiscale secondo l'articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (LIOM; RS 641.61) nonché gli articoli 19c e 19d OIOM, a condizione che siano soddisfatte le esigenze ecologiche e sociali.

Prima di compilare il modulo, pregassi di prendere conoscenza delle esplicazioni alla fine di quest'ultimo.

1. Richiedente¹

Cognome		Nome	
Via		Numero	
NPA		Luogo	
Telefono		E-mail	

2. Carburante

<input type="checkbox"/> Biogas <input type="checkbox"/> Biodiesel	<input type="checkbox"/> Olio vegetale <input type="checkbox"/> Residui di distillazione di biodiesel	<input type="checkbox"/> Olio vegetale usato riciclato <input type="checkbox"/> Altro:
Il carburante contiene anche componenti fossili?		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

3. Impianto

Tipo di impianto	
Materie prime trasformate	
Nome e breve descrizione del processo di produzione	
Capacità dell'impianto (quantitativo in l/kg)	
Quantità prodotta prevista (in l/kg)	
Data della messa in funzione dell'impianto	
Indirizzo dell'ubicazione dell'impianto (se diverso da quello del richiedente)	
Viene richiesta un'agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 12b LIOM?	<input type="checkbox"/> Sì → punto 4 <input type="checkbox"/> No → punto 5

¹ La forma maschile designa le persone di entrambi i sessi.

4. Agevolazione fiscale

4.1. Esigenze ecologiche ai sensi dell'articolo 12b LIOm e dell'articolo 19c OIOm

Si prega di rispondere alle seguenti domande:

A. Tutte le materie prime impiegate soddisfano le condizioni della lista positiva della DGD ² ?			
<input type="checkbox"/> Sì	→ punto 4.2	<input type="checkbox"/> No	→ lettera B
B. Vengono impiegate materie prime prive di valore economico (senza valore) ³ e che non figurano sulla lista positiva della DGD? In caso affermativo: compilare i campi sottostanti.			
Materiale di base/materia prima		Provenienza/ottenimento/designazione, rifiuti e residui provenienti da	
C. Per le sostanze che non rientrano nelle lettere A o B occorre compilare e presentare alla DGD, per esame, il modulo 45.85 ⁴ . → punto 5			

4.2. Esigenze sociali ai sensi dell'articolo 19d cpv. 1 lett. b OIOm (autodichiarazione)

Il firmatario attesta di rispettare, all'atto della produzione di biocarburanti, la legislazione sociale nazionale o almeno gli standard internazionali menzionati nelle spiegazioni relative al presente modulo (vedi punto 6.2.2). L'attestazione vale anche per eventuali subappaltatori e/o sottofornitori.

5. Esigenze

Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- tenere una contabilità merci semplice (vedi punto 6.2.3);
- comunicare i cambiamenti relativi all'impiego (p. es. vendita di carburante) alla sezione Imposta sugli oli minerali della DGD.

Gli stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale devono inoltre comunicare immediatamente alla sezione Imposta sugli oli minerali della DGD:

- i cambiamenti relativi alle materie prime (vedi punto 4.1 lettere A+B) o al processo di produzione;
- i cambiamenti che influiscono sulle esigenze sociali di cui all'articolo 19d capoverso 1 OIOm.

Apponendo la mia firma confermo di aver compilato il modulo in modo veritiero. Attesto di rispettare le esigenze di cui al punto 5 e di aver preso atto delle spiegazioni di cui al punto 6. Inoltre, prendo atto del fatto che una violazione degli obblighi di informare, tenere la contabilità e fornire la prova costituisce un'infrazione ai sensi della LIOm, sanzionata con una multa, e che in caso di agevolazione fiscale concessa a torto l'imposta sugli oli minerali viene riscossa a posteriori.		
Luogo	Data	Firma giuridicamente valida

Allegati:

- ☐ documentazione supplementare (p. es. piani, rapporti)
- ☐ copie delle autorizzazioni (p. es. autorizzazione relativa all'OTRif, autorizzazione in ambito veterinario)
- ☐ modulo 45.85 (compresi allegati A, B ed ev. C) secondo il punto 4.1
- ☐

² La lista attuale è pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane: www.iom.admin.ch > Biocarburanti.

³ Sostanze fornite gratuitamente allo stabilimento di fabbricazione o per le quali il fornitore ha pagato una tassa di smaltimento. Le spese di trasporto non vengono prese in considerazione. Se in una ditta (anche un'azienda agricola) risultano rifiuti o residui che la ditta stessa trasforma per ottenere carburante, tale ditta deve provare in modo attendibile (p. es. perizie, analisi ecc.) che le sostanze non hanno valore o che per la loro consegna è stata pagata una tassa di smaltimento.

⁴ Disponibile sotto: www.iom.admin.ch > Biocarburanti.

6. Spiegazioni relative al modulo di domanda

6.1 Procedura di autorizzazione

Il presente modulo serve – indipendentemente dal trattamento fiscale – a tutti i produttori di carburante che utilizzano il carburante fabbricato per il consumo proprio a scopo privato. Per «consumo proprio a scopo privato» si intende che i biocarburanti prodotti possono essere impiegati solo privatamente (senza interesse commerciale) e che non è consentito venderli a terzi. Il modulo di domanda deve essere compilato dal richiedente e presentato alla Direzione generale delle dogane (DGD), Sezione Imposta sugli oli minerali, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna (per informazioni: tel. 058 462 67 77). La DGD esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione allo stabilimento di fabbricazione, eventualmente mediante decisione.

Al momento di presentare la domanda occorre prestare attenzione ai seguenti punti:

- è necessario allegare la documentazione supplementare, come piani dell'impianto, rapporti o autorizzazioni cantonali;
- l'Amministrazione federale delle dogane si riserva il diritto, prima del rilascio dell'autorizzazione, di effettuare in loco una verifica (accettazione) dell'impianto oppure, dopo il rilascio dell'autorizzazione, di eseguire controlli aziendali senza preavviso;
- la ripresa e la trasformazione di rifiuti soggetti a controllo (p. es. olio alimentare usato) conformemente all'ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (OTRif; RS 814.610) nonché di sottoprodotti di origine animale (incl. resti alimentari) secondo l'ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22) necessitano di un'autorizzazione cantonale. La DGD rilascia l'autorizzazione agli stabilimenti di fabbricazione che riprendono e trasformano tali rifiuti solo in presenza della relativa autorizzazione cantonale.

6.1.1 Stabilimenti di fabbricazione con agevolazione fiscale

Gli stabilimenti di fabbricazione beneficianti di agevolazioni fiscali ricevono un'autorizzazione valida quattro anni. Prima della scadenza, l'azienda deve richiedere una nuova autorizzazione. Se tutte le materie prime figurano sulla lista positiva della DGD e le relative condizioni sono soddisfatte oppure se si tratta di sostanze prive di valore economico, è dovuto un emolumento di 100 franchi per il trattamento. In tutti gli altri casi è necessario fornire la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali mediante il modulo 45.85 da inviare alla DGD (si applicano le apposite aliquote per gli emolumenti). La quantità di biocarburante prodotta durante l'intero anno civile deve essere notificata alla DGD entro il 31 gennaio dell'anno successivo mediante il modulo 45.26.

L'agevolazione fiscale è concessa solo se per tutte le materie prime impiegate è stata rilasciata un'autorizzazione (prova). Se vengono impiegate sostanze che non hanno ottenuto l'autorizzazione della DGD, l'imposta sugli oli minerali è dovuta per l'intera quantità di carburante prodotta per l'intero anno.

6.1.2 Stabilimenti di fabbricazione senza agevolazione fiscale

Gli stabilimenti di fabbricazione che non beneficiano di agevolazioni fiscali devono presentare, una volta all'anno, una dichiarazione fiscale relativa all'intero anno. La dichiarazione, effettuata con il modulo 45.26, va trasmessa alla DGD entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6.2 Spiegazioni relative ai singoli punti

6.2.1 Punto 4.1 (esigenze ecologiche)

Le esigenze ecologiche sono considerate soddisfatte se i carburanti sono prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni.

La lista positiva della DGD illustra quali sostanze sono considerate rifiuti o residui biogeni ai sensi dell'OIOm, nel rispetto delle relative condizioni. Le sostanze che non figurano sulla lista positiva della DGD o che non rispettano le relative condizioni e che sono anche prive di valore economico devono essere indicate alla lettera B. Per tutte le altre sostanze è necessario compilare il modulo 45.85 e presentarlo, per esame, alla DGD.

6.2.2 Punto 4.2 (esigenze sociali)

Firmando il modulo il richiedente conferma che sia lui sia eventuali subappaltatori e/o sottofornitori rispettano, all'atto della produzione di biocarburanti, la legislazione sociale nazionale o almeno i seguenti standard internazionali (autodichiarazione):

Garanzia della libertà sindacale e del diritto di negoziazione collettiva

- Il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro (parti sociali) di costituire, senza alcuna autorizzazione, organizzazioni libere e indipendenti al fine di promuovere il dialogo sociale e il miglioramento delle condizioni di produzione non è ostacolato (convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del lavoro [OIL]).
- Le negoziazioni collettive libere non sono ostacolate e non si procede ad alcuna discriminazione o ad alcun licenziamento a causa dell'affiliazione sindacale del lavoratore (convenzione n. 98 dell'OIL).

Divieto del lavoro forzato

- Il lavoro forzato od obbligatorio, il lavoro obbligatorio in carceri private e il lavoro obbligatorio e/o sottopagato in carceri pubbliche non è tollerato né si ricorre a questo tipo di lavoro (convenzioni n. 29 e 105 dell'OIL).

Divieto del lavoro minorile

- I minori, ossia tutte le persone di età inferiore a 18 anni, partecipano al processo di fabbricazione o produzione solo a scopo di formazione o di rinforzo a corto termine e l'attività svolta non compromette in alcun modo la loro salute, sicurezza o moralità (convenzione n. 182 dell'OIL).
- I fanciulli di età inferiore ai 15 anni non partecipano al processo di fabbricazione o produzione svolgendo un lavoro a titolo professionale o a scopo lucrativo (convenzione n. 138 dell'OIL).

Divieto di discriminazione nell'impiego e nella professione

- Non si effettua alcuna distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l'opinione politica, la nazionalità o il ceto sociale, che annulli o comprometta l'uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell'impiego o nella professione (convenzione n. 111 dell'OIL).
- La parità di retribuzione è garantita e non viene effettuata alcuna discriminazione fondata sul sesso al momento del calcolo e del versamento del salario o trattamento ordinario, di base o minimo nonché delle indennità e prestazioni supplementari, in contanti o in natura, per un lavoro equivalente (convenzione n. 100 dell'OIL).

Analogamente al punto 6.2.1, per le materie prime che non figurano sulla lista positiva della DGD o che non rispettano le relative condizioni oppure che sono prive di valore economico è necessario compilare il modulo 45.85 anche per quanto riguarda le esigenze sociali e presentarlo, per esame, alla DGD.

6.2.3 Punto 5 (esigenze)

Tutte le ditte devono tenere una contabilità merci semplice che adempie le seguenti condizioni:

- Per i carburanti biogeni liquidi e gassosi devono essere desumibili le quantità di materie prime impiegate, le quantità di carburante prodotto nonché il genere e le quantità di carburante impiegato;
- la documentazione (p. es. fatture, bollettini di fornitura, giustificativi della contabilità merci) devono essere conservati per cinque anni e presentati all'Amministrazione federale delle dogane su richiesta.